



Tribunale di Sondrio

Sezione Unica Civile

VERBALE D'UDIENZA CON COLLEGAMENTO DA REMOTO

N. R.G. 51/2025

All'udienza del 24/04/2025, davanti al Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Martina Marchini in collegamento da remoto mediante applicativo Microsoft Teams

sono presenti

per la parte ricorrente, l'Avv. CARMELO SPINELLA

per la parte convenuta, l'Avv. MARIA MADDALENA RICCIARDI.

I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Preliminarmente il Giudice chiede al procuratore di parte ricorrente l'esito della notifica ai controinteressati disposta con decreto di fissazione d'udienza.

L'Avv. Spinella dichiara di non aver proceduto con tale notificazione e chiede termine per poterla effettuare.

L'Avv. Ricciardi si oppone, in quanto la notificazione non è stata proprio ottemperata, e in ogni caso si rimette al Giudice.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito,

richiamato il principio espresso da costante giurisprudenza di legittimità e di merito in forza del quale *“Nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, così come in quello del lavoro, ove risulti omessa o inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291, comma 1, c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celerità che lo ispirano né il principio*



della ragionevole durata del processo, atteso che l'eventuale inammissibilità o improcedibilità del ricorso non ne precludono la riproposizione, con una ulteriore dilatazione del tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito” (Cass. 2621/2017; in termini anche Corte App. Milano 1295/2019),
visto l’art. 291 co. 1 c.p.c.,

P.Q.M.

assegna a parte ricorrente termine perentorio sino al 20/05/2025 per la rinnovazione della notificazione ai controinteressati e rinvia per i medesimi incombeni all’udienza del **19/06/2025 alle ore 11:30**, in collegamento da remoto mediante link già in uso.

Il Giudice

Maria Martina Marchini

